

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10 dicembre 2012.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Variazione dell'aliquota di compartecipazione

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Soggetti passivi

Articolo 5 – Modalità di applicazione

Articolo 6 – Modalità di versamento

Articolo 7 – Esenzioni

Articolo 8 – Rinvio a disposizioni di Legge

Articolo 1

Oggetto

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Variatione dell'aliquota di compartecipazione

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,42 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,52 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,68 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,78 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

Articolo 3

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Piacenza, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i..

Articolo 4

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Piacenza alla data del 1° gennaio di tale annualità sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5

Modalità di applicazione

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente art. 2.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/86.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Piacenza attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7

Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta:
 - a) se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 11.000,00;
 - b) per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare che, da attestazione ISEE, risulta composto da almeno cinque componenti e risulta avere un reddito ISEE non superiore a € 15.000,00. Per poter godere dell'esenzione, i soggetti interessati dovranno munirsi di attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente – prodotta nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre dell'anno nel quale si intende far valere il diritto all'applicazione dell'esenzione – da presentare al proprio datore di lavoro in tempo utile per le operazioni di conguaglio ovvero, ove ne ricorra il caso, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata, con i criteri di progressività per scaglioni, applicando al reddito complessivo le aliquote di cui al precedente art. 2.

Articolo 8

Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.